



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 76 DEL 27 FEBBRAIO 2025 - REGISTRO ATERP CALABRIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 63 D. LGS. N. 546/92 DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA; NOMINA AVVOCATO INTERNO.

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

PREMESSO:

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

CONSIDERATO:

Che con D.P.G.R. n. 10/25 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

VISTA:

La comunicazione dell'avv. Daniela Salvo, prot. ATERP n. 5243 del 25.02.2025, con la quale è stata trasmessa all'Ente l'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 03850/2025 raccolta generale, sezionale n. 538/2025, pubblicata il 15.02.2025, che ha definito il ricorso n. 22276/2023 RG;

PREMESSO:

- Che con Ricorso iscritto al n. 22276/2023 RG, l'ATERP Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Salvo, ha adito la Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 1010/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria in data 31.03.2023;
- Che il giudizio di appello era stato proposto dall'ATERP avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 1044/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento per IMU 2014—2017 emessi da M.T. S.p.A. - Concessionaria del Comune di Rende;
- Che con l'ordinanza n. 03850, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ATERP ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui ha demandato anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;
- Che, in particolare, l'ordinanza ha accolto il terzo ed il quarto motivo di ricorso, concernenti la violazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.;
- Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la «violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2 lett. b e comma 10 d.l. n. 201/2011, conv. con mod. in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 legge di

stabilità n. 147/2013» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente richiamato il citato comma 10 dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, per escludere il diritto alla detrazione sugli immobili tassati, sebbene non ricorressero i presupposti per la sua applicazione (destinazione degli immobili ad abitazione principale ed iscrizione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la «violazione e falsa applicazione all'art. 7 comma 1 lett. i), D.Lgs. n. 504/1922» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente affermato la natura commerciale dell'attività svolta da ATERP relativa alla locazione a nuclei familiari svantaggiati di immobili ad un canone agevolato;
- Che, in relazione ai suddetti motivi di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che *“Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», ..., dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica”*;
- Che, quindi, vista la pronuncia resa dalla Suprema Corte, si rende necessario riassumere il giudizio dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Calabria ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 546/92;

RAVVISATA:

- La necessità riassumere il giudizio dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Calabria ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 546/92;

Tanto sopra riportato, di autorizzare la costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Calabria.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Calabria:

- Per la costituzione in riassunzione ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 546/92, relativa all'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 03850/2025 raccolta generale, sezionale n. 538/2025, pubblicata il 15.02.2025 ATERP n. 0000119 del 03.01.2025, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1010/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria in data 31.03.2023;

- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, nata a omissis, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 27.02.2025.

Catanzaro, 27.02.2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto